

Assemblea Regionale Siciliana

XXXIII

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 AGOSTO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Comunicazioni della Presidenza . . . Pag. 413
PRESIDENTE.

Discussione del disegno di legge: « Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative » . . . » 413

PRESIDENTE, STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, LEONE MARCHESANO, CRISTALDI, BORSELLINO CASTELLANA, POTENZA, COSTA, LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, CALTABIANO, COLAJANNI POMPEO, AUSIELLO, CACOPARDO, GERMANÀ, ALESSI, *Presidente della Regione*.

Presa in considerazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare: « Proroga dei termini per il pagamento dei canoni di affitto di fondi rustici » . . . » 40

PRESIDENTE.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per il pagamento dei canoni di affitto di fondi rustici » . . . » 421

PRESIDENTE.

Sui lavori delle commissioni legislative » 421

PRESIDENTE.

La seduta comincia alle ore 10,25

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE comunica all'Assemblea che è stato inviato alla commissione legislativa per gli affari interni, enti locali e loro circo-

scrizioni il disegno di legge di iniziativa del Governo, pervenuto alla Presidenza: « Norme per il passaggio dallo Stato alla Regione siciliana degli uffici finanziari e delle relative attribuzioni ».

Comunica, inoltre, che sono stati trasmessi, a mente del combinato disposto degli articoli 4 e 2 del regolamento interno, i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare, già presi in considerazione dall'Assemblea:

1) alla commissione per la pubblica istruzione: « Istituzione di un istituto tecnico nautico a Riposto »;

2) alla commissione stessa: « Istituzione e ordinamento dei corpi consultivi regionali per la pubblica istruzione ».

Discussione del disegno di legge: « Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative », (v. allegato al resoconto della seduta XVII)

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Starrabba di Giardinelli, relatore della commissione per l'agricoltura.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, comunica, anzitutto, che la commissione, non è in grado di presentare all'Assemblea la relazione scritta — che avrebbe dato modo di conoscere le discussioni svoltesi in seno alla commissione stessa, specialmente per i punti di maggior contrasto —, poichè è mancato il tempo materiale di tradurre lo stenoscritto ad esse relativo. Al riguardo, rende noto che gli articoli del testo predisposto dalla commissione sono stati approvati quasi tutti a maggioranza; solo per pochissimi si è avuta l'unanimità dei voti; per taluni altri si è avuto anzi un risultato di parità, il che avrebbe reso maggiormente opportuna una relazione scritta.

La commissione, dopo essersi inizialmente soffermata sulla competenza dell'Assemblea nella regolamentazione giuridica dei rapporti privati, ha preso in considerazione, in base alla legislazione vigente, la possibilità di rivedere i contratti di affitto di fondi rustici.

Ricorda, in proposito, che attualmente esiste il decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, il quale, all'articolo 5, prevede la possibilità di revisione dei contratti, avvertendo però che « la revisione di cui al presente articolo non è consentita qualora il canone sia composto esclusivamente di cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, e le quantità convenute non siano state aumentate posteriormente al 12 marzo 1941 ».

L'iniziativa parlamentare degli on. li Pantalèone, Cristaldi ecc., tendeva appunto a completare tale norma — peraltro recepita dalla Regione, perchè di data anteriore all'attuazione dello Statuto —, estendendo la revisione anche ai tipi di contratto che ne erano stati esclusi. Rende noto, peraltro, che il Consiglio dei Ministri ha già approvato, su proposta del Ministro Segni, un provvedimento legislativo, per il quale i canoni di affitto esclusi dall'articolo 5 del D.L. 1 aprile 1947 vengono ridotti del 30%.

LEONE MARCHESANO chiede se vi sia anche una relazione di minoranza.

CRISTALDI fa presente che si riserva di presentarla.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, rileva che tale riserva non risulta dal verbale, avendo la commissione deciso di presentare una unica relazione orale. Ammette, però, che l'on. Cristaldi si è riservato di presentare le sue considerazioni, ma non sotto forma di relazione di minoranza. Pertanto, mentre sinora si è limitato ad esporre le conclusioni della commissione, se dovesse seguire una relazione di minoranza, sarebbe costretto a modificare la sua in relazione di maggioranza.

BORSELLINO CASTELLANA rileva che la commissione non ha chiesto né ottenuto dall'Assemblea l'autorizzazione a presentare una relazione orale.

PRESIDENTE riconosce esatto il rilievo dell'on. Borsellino Castellana, osservando che solo in casi eccezionali è consentito alle commissioni legislative di presentare una relazione orale, anzichè scritta. Ritiene, peraltro, che per una legge così importante, quale quella in discussione, non si possa ammettere tale eccezione.

POTENZA ricorda che nella seduta precedente è stato deciso di autorizzare la commissione a presentare una relazione orale.

PRESIDENTE dichiara di non avere notizia di tale decisione; ricorda, anzi, che è stato stabilito che la relazione dovesse essere presentata nella seduta odierna.

COSTA propone che venga interpellata l'Assemblea se ritenga di rinunciare alla relazione scritta da parte della commissione.

BORSELLINO CASTELLANA nota che l'eventuale autorizzazione non eliminerebbe l'inconveniente che l'Assemblea non sia informata sull'andamento dei lavori della commissione.

PRESIDENTE fa appello alla concordia di tutti, essendo interesse comune che il disegno di legge si discuta. L'Assemblea, quindi, dovrebbe decidere se debba ammettersi la relazione orale o richiedersi la relazione scritta, rinviando la discussione ad altra seduta.

Fa inoltre presente che il termine fissato per il pagamento in molti contratti è già scaduto il 15 luglio. Peraltro, gli interessati avrebbero il diritto di ripetere quanto avessero pagato in più, in relazione alla legge che sarà approvata.

Pone, comunque, ai voti, per alzata e seduta, la proposta dell'on. Costa, perchè si proseguiva la discussione, rinunciando alla presentazione di una relazione scritta da parte della commissione.

(E' approvata)

Pur rispettando la volontà dell'Assemblea, raccomanda che in futuro, per questioni di importanza così grave, non si trascuri la necessità della relazione scritta.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, prima di continuare la sua relazione, desidera sapere se la parte in minoranza della commissione abbia diritto a presentare una relazione non essendo stata fatta alcuna dichiarazione in tal senso durante le discussioni svoltesi in seno alla stessa.

PRESIDENTE dichiara che ciò dovrebbe risultare dal verbale della commissione.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, rileva che la decisione testè presa dall'Assemblea presuppone una uniforme decisione della commissione legislativa; per cui la presentazione di una relazione di minoranza sarebbe in contrasto con la volontà dell'Assemblea.

Si limita, comunque, a commentare, i vari articoli del testo predisposto.

Comunica, anzitutto, che la commissione legislativa ha deciso a maggioranza la soppressione dell'articolo 1 del progetto originario.

Essendosi, poi stabilito, all'articolo 1 del testo predisposto, una riduzione degli estagi nella misura del 30%, in considerazione sia del cattivo andamento stagionale sia della

mancata attribuzione del premio di coltivazione, con l'articolo 2 si è voluto dare la possibilità alle parti di diminuire o aumentare la percentuale di riduzione, ricorrendo alla commissione arbitrale istituita con l'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1.4.47, n. 277, ove ritengano che il canone di affitto risulti sperequato ai sensi dell'articolo 5 del precedente decreto.

In forza dell'articolo 3 rimane fermo l'obbligo del pagamento del canone, salvo ricorso alla commissione e rimborso delle somme pagate in più.

Ricordata, quindi, la grande utilità delle commissioni comunali in occasione della ripartizione dei prodotti cerealicoli, esprime il convincimento che tali commissioni si dimostreranno altrettanto utili nel cercare di comporre, in virtù dell'articolo 4, tutte le controversie derivanti dalla applicazione delle leggi in discussione e del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277.

Richiama, poi, l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 5 con il quale la commissione ha inteso proteggere la piccola proprietà, escludendo gli affitti di terreni, il cui proprietario non possieda più di 15 ha., dalla applicazione del secondo comma dell'art. 2, che prevede un ulteriore indennizzo ai lavoratori, in considerazione dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente annata agraria.

Nel tentativo di migliorare il funzionamento degli ammassi, la commissione ha voluto, con il disposto dell'articolo 6, escludere dai benefici della legge in esame gli affittuari che non abbiano presentato nei termini di legge la prescritta denuncia di produzione o che non abbiano conferito il grano all'ammasso. Fa presente che tale principio altamente morale, volto a limitare l'afflusso di grano al mercato nero stabilendo una nuova sanzione per gli inadempienti degli obblighi di ammasso, è stato approvato dalla commissione con 6 voti favorevoli e 2 contrari.

Conclude la relazione dando lettura del progetto di legge in argomento:

Art. 1. — Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1423 e 1467 del codice civile i canoni di affitto in cereali soggetti a conferimento agli ammassi e quelli ragguagliati in denaro, con riferimento ai prezzi dei medesimi, sono ridotti, per la corrente annata agraria, del 30% da computarsi sul prezzo di conferimento stabilito per ciascun tipo di cereale.

Art. 2. — Resta salva alle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita con l'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, numero 277, ove ritengono che il canone di affitto, in tal modo stabilito, risulti sperequato, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto. La stessa commissione potrà essere adita dai

coltivatori diretti e dalle cooperative a qualsiasi titolo detentrici di terreno, allorché il canone e l'indennità ridotti ai sensi del precedente comma, risultino gravemente sperequati in considerazione dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente annata agraria. In tal caso le commissioni nello stabilire l'equo canone terranno conto di quest'ultima circostanza.

Art. 3. — Il canone ridotto a norma del precedente articolo 1 deve essere pagato alla scadenza, anche se sia stato proposto ricorso alla commissione.

Art. 4. — Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, debbono essere precedute dal tentativo di componimento dinanzi alle commissioni comunali istituite dall'articolo 6 della legge della Regione 1 luglio 1947, n. 4.

Art. 5. — Sono esclusi dall'applicazione del terzo comma del presente articolo gli affitti relativi a fondi rustici il cui proprietario non possieda più di 15 ettari di terreno.

Art. 6. — Le riduzioni di cui alla presente legge non si applicano in favore degli affittuari che non abbiano presentato, nei termini di legge la prescritta denuncia di produzione o che non abbiano conferito all'ammasso le quantità dei prodotti, soggetti a conferimento, eccedenti le tratte per fabbisogno alimentare ed aziendale autorizzato per legge.

CRISTALDI, quale esponente di minoranza nella commissione legislativa, rileva che, sopprimendo l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa parlamentare non si è affatto tenuto conto dei principi già riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla prassi legislativa italiana. Difatti, l'articolo 1 mirava a stabilire in via di principio, che la misura dei canoni di affitto deve essere proporzionata alla produttività del fondo affittato.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Assemblea su tale principio, già fissato perfino nei capitoli fascisti, nei quali era stabilito che « la misura del canone di affitto è rimessa alle parti caso per caso, nella stipulazione del contratto individuale di affitto. Dovrà però essere adeguata alle condizioni peculiari, intrinseche ed estrinseche, del fondo ed al corso dei mercati dei prodotti agricoli ».

Nè può sostenersi che non rientri nei poteri dell'organo pubblico quello di limitare la misura del canone in quanto tale principio è stato ritenuto opportuno anche dalla commissione economica della Costituente, la quale in una sua relazione, ha espresso l'opinione che l'equo affitto dei piccoli fondi rustici può essere determinato con un intervento legislativo,

e ciò per tutelare la remunerazione del lavoro.

La commissione legislativa, invece proponendo la soppressione dell'articolo 1 del testo originario della proposta di legge, non ha tenuto conto, non solo della inderogabile necessità sociale di difendere il coltivatore diretto, ma anche del fatto che nell'attuale legislazione la misura dell'equo affitto è fissato in 1/5 della produzione.

Dichiara, pertanto, che, contro la decisione della maggioranza della commissione, la minoranza reagisce e chiede il mantenimento dell'articolo 1 nel testo originariamente proposto.

La maggioranza della commissione ha, peraltro, variato l'articolo 2 della proposta originaria, deformandone non soltanto il contenuto sostanziale, ma anche il principio informatore. Infatti, mentre lo articolo 2 del progetto originario si riferiva agli articoli 1635 e 1636 del codice civile, che prevedono riduzioni di canoni in dipendenza del cattivo andamento stagionale, il corrispondente articolo 1 del nuovo progetto fa riferimento invece agli articoli 1623 e 1467.

Il medesimo articolo 1 non prevede inoltre la riduzione dello affitto in dipendenza della mancata attribuzione del premio di coltivazione. Tale norma è, invece, contenuta nell'ultimo decreto Segni che, per quanto riguarda questa parte, non è stato preso in considerazione, dimenticando che il premio di coltivazione è una parte distinta del prezzo di ammasso, data dallo Stato per compensare le maggiori spese di coltivazione e conduzione di un fondo.

Nè può tacere del fatto che il decreto emesso in sede nazionale si riferisce alle annate agrarie 1946-47 e 47-48 mentre il controprogetto formulato dalla maggioranza della commissione emana disposizioni solamente per la corrente annata.

Non trova equo, altresì, che il canone debba essere definitivamente fissato dalle commissioni di cui all'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1.4.47, n. 277, le quali dovranno, quindi, valutare i danni della siccità cui il controprogetto non si riferisce. A suo avviso, tale disposizione non offre sufficiente garanzia ai coltivatori diretti, i quali, per proteggere il proprio lavoro, dovranno affrontare le spese e i rischi delle liti.

L'articolo 3 del controprogetto aggrava, per altro, tale provvedimento, con il disporre che il ricorso alle commissioni non sospende il pagamento del canone.

Per quanto si riferisce alla esclusione degli affitti relativi alle piccole proprietà, dal beneficio della riduzione del canone, mentre con-

corda con i motivi d'ordine sociale che hanno suggerito tale norma, non trova ammissibile che la superficie della piccola proprietà sia stata elevata da 10 a 15 ha..

Osserva, quindi, che l'articolo 6 del controprogetto importa innovazione sul sistema legislativo. E' del parere, infatti, che, con l'escludere dal beneficio della riduzione gli affittuari inadempienti agli obblighi di ammasso, si aggiunga una sanzione non esistente nel resto del territorio dello Stato e si tradisca lo spirito della legge, che intende definire l'impresa, quale organizzazione produttiva di interesse sociale, indipendentemente dal comportamento del titolare.

Per quanto concerne l'articolo 3 del testo originario della proposta di legge, informa che la commissione non l'ha nè approvato nè respinto in quanto, in sede di votazione, 4 dei componenti si sono dichiarati favorevoli e 4 contrari. Conclude, richiamando l'attenzione dell'Assemblea su tale articolo che, prevedendo la destinazione della percentuale di riduzione dei canoni, dovuti dai grandi affittuari ad uno speciale fondo da utilizzare in opere di miglioria agraria, assume un altissimo valore economico e sociale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, rileva anzitutto che il testo del progetto distribuito all'Assemblea è diverso da quello originariamente approvato dalla commissione, ai cui lavori ha partecipato. Infatti, il testo originario comprendeva un articolo da lui proposto, con il quale si stabiliva che le commissioni, di cui all'articolo 2 del D.L.C.P.S. 1.4.47, n. 277, nel determinare l'equo canone avrebbero dovuto tenere conto anche dell'andamento siccitoso dell'annata agraria. Osserva che tale norma è stata assorbita dall'articolo 2 del nuovo progetto, omettendo che la commissione competente fosse quella dell'articolo 2 del D.L.C.P.S. 1.4.47, n. 277. Per tale omissione, le commissioni competenti a determinare l'equo canone, in relazione all'andamento stagionale, vengono ad essere quelle istituite con l'articolo 9 del medesimo decreto. Ciò ha travisato il significato dell'articolo da lui proposto, in quanto, mentre la commissione di cui all'articolo 2 è istituita per una migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e per la valutazione della congruità dei canoni, quella di cui all'articolo 9 ha semplicemente compiti arbitrari.

Dichiara di aver fatto in proposito un rilievo, invitando il relatore a rettificare il disegno di legge elaborato dalla commissione legislativa, perchè fosse adeguato a quello che risultava dal processo verbale, dato che all'Assemblea bisogna sottoporre ciò che fu appro-

vato dalla commissione senza variazioni di sorta.

Essendo stato presente ai lavori della commissione e avendo attivamente contribuito all'elaborazione dell'attuale testo del disegno di legge, ritiene di dover rispondere all'on. Cristaldi, esponente della minoranza, che non sia esatto il rilievo che, nell'estendere alla Sicilia il decreto legislativo approvato in sede nazionale a proposito della corresponsione del premio di coltivazione, ne sia stata limitata l'efficacia, facendo riferimento agli articoli 1623 e 1467 del Codice Civile.

Ha personalmente proposto di far riferimento a tali articoli, per evitare il sorgere di serie contestazioni che potrebbero determinarsi in sede di applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria. Ricorda, infatti, che sia il primo che il secondo decreto Gullo, relativi alla corresponsione del premio di coltivazione, nonostante convalidati da un decreto del Capo provvisorio dello Stato, sono stati dichiarati nulli dalla Corte di Cassazione.

Per tali ragioni, si è preoccupato di trovare una formulazione che non desse appiglio alla magistratura di sostenere che la legge sia incostituzionale e ha creduto che l'unica soluzione fosse quella di inquadrarla nelle norme del Codice Civile. Infatti, per l'articolo 1467 C. C., nei contratti a prestazione continuata o a tratto successivo, quando l'equilibrio economico delle due prestazioni si sia spostato e sia diventato eccessivamente oneroso, la parte danneggiata può chiederne la risoluzione, che può essere evitata dall'altra parte offrendo un'equa modifica delle condizioni prestabilite. Tale principio si riferisce a tutti i contratti, e quindi anche a quelli di locazione, e trova conferma nel successivo articolo 1623, per il quale, quando, nel rapporto di locazione avente per oggetto la gestione di una cosa produttiva, si sia creata, per ordine o disposizione dell'autorità, una situazione onerosa per una delle due parti, si può ottenere una equa modifica del contratto. Al riguardo, ricorda come, da tre anni a questa parte; si sia avuta l'attribuzione di un premio annuo di coltivazione che andava sottratto dal prezzo del grano conferito all'ammasso, perchè, l'equilibrio delle due parti si era spostato e quindi era giusto che la maggiore spesa affrontata dal conduttore ricevesse un equo compenso. Il relativo provvedimento delle autorità che incideva sulla ripartizione del prezzo del grano ha però dato luogo a numerose questioni e dubbi.

Ciò premesso, dichiara che, appunto per evitare incertezze e possibilità di impugnazione da parte del potere giudiziario, ha ritenuto che il disegno di legge, nello stabilire che il canone debba essere ridotto del 30% da com-

putarsi sul prezzo da corrispondersi per ciascun tipo di cereale ammassato, facesse riferimento ai citati articoli del Codice Civile.

Ciò, peraltro, non implica nessuna limitazione del contenuto sostanziale del decreto deliberato dal Governo centrale, di cui dà lettura, dimostrando di aver omesso soltanto il riferimento al premio di coltivazione, perchè non sorgessero le questioni già accennate.

Per quanto riguarda l'art. 2, propone che, per ragioni di forma, il secondo comma sia sostituito dal seguente: « La stessa Commissione potrà essere adita dai coltivatori diretti e dalle cooperative a qualsiasi titolo detentori di terreno, che potranno richiedere una eventuale riduzione e revisione ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, allorchè il canone o l'indennità, ridotti ai sensi del precedente articolo risultino gravemente sperequati in considerazione dell'andamento sfavorevole della corrente annata agraria ».

Propone inoltre di aggiungere un ulteriore comma, nel quale si stabilisca che tale riduzione non è ammessa, allorchè la produzione non sia stata inferiore del 30% di quella media accertata dagli organi tecnici dell'agricoltura per la decorsa annata agraria nella zona in cui si trova il terreno in oggetto. In tal caso, la riduzione sarà del 10% e, per l'ulteriore diminuzione, sarà pari alla metà della percentuale di riduzione della produzione, salvo in ogni caso il limite massimo sancito dall'articolo 1635 del C. C..

Richiama, infine, la particolare attenzione dell'Assemblea sulla necessità di aggiungere al disegno di legge due articoli, senza i quali esso non potrebbe essere applicato. Infatti, nella formulazione della nuova legge ci si è largamente serviti del precedente legislativo costituito dal decreto 1 aprile 1947, nel quale non è prevista la revisione dei canoni che devono corrispondersi in cereali sottoposti agli ammassi o con riferimento al prezzo dei medesimi. Era, pertanto, necessario abrogare espressamente quanto stabilito dal suddetto decreto, in quanto nell'articolo 1 del disegno di legge in corso di approvazione, si ammette tale revisione. Per tali ragioni, propone di aggiungere il seguente articolo, che dovrebbe prendere il n. 7:

« Per la corrente annata agraria, la revisione dei canoni di affitto prevista dall'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, è consentita anche nella ipotesi in cui il canone sia da corrispondersi in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento al prezzo dei medesimi. Detta revisione è stata estesa ai canoni di affitto che siano stati già raggugliati a norma dell'articolo 1 comma 5 del D.L.L. 5 aprile 1946, n. 157 ».

Inoltre, poichè il già citato decreto 1 aprile 1947 stabilisce che la revisione possa chiedersi sino al 13 agosto 1947, essendo tale termine già trascorso, ritiene necessario il seguente altro articolo aggiuntivo, che prenderà il n. 8, per prorogare tale termine:

« Il termine di 90 giorni previsto nell'articolo 10 del D.L. 1.4.947, n. 277 è prorogato di giorni 30 per le controversie relative all'annata agraria 1945-46 ed a quelle precedenti ed è ridotto a giorni 60, decorrenti da quello di entrata in vigore della presente legge, per le controversie relative all'annata agraria 46-47 ».

LEONE MARCHESANO osserva che non possono essere discussi degli articoli aggiuntivi, se l'Assemblea non ne abbia avuto tempestiva conoscenza.

CALTABIANO si associa al rilievo dell'on. Leone Marchesano. (*Interruzioni e proteste*)

LEONE MARCHESANO, per mozione d'ordine, dopo aver ribadito che la mancanza di una relazione scritta costituisce un'infrazione procedurale che in 80 anni di regime parlamentare in Italia si è verificata soltanto due o tre volte, dichiara che non si opporrà alla continuazione della discussione; vuole tuttavia che resti negli atti parlamentari una vibrata protesta per il modo con cui l'Assemblea affronta problemi di così grande importanza per la Sicilia. (*Interruzioni e commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, pur concordando circa l'importanza della legge in discussione, ricorda che i lavori della commissione legislativa si sono svolti in condizioni particolarissime d'urgenza, che non hanno consentito la compilazione di una relazione scritta. Se tuttavia la commissione avesse presentato, sia pure con una relazione orale, delle conclusioni unanimi, forse l'Assemblea avrebbe potuto meglio orientare il proprio atteggiamento. E' avvenuto, invece, che la relazione di maggioranza e quella di minoranza, ambedue orali, sono state in assoluto contrasto e, pertanto, appaiono perfettamente giustificate le preoccupazioni dell'Assemblea, che sente di non avere gli elementi per decidere con serenità e obiettività fra due tesi contrastanti.

La relazione di minoranza sovrverte, infatti, per intero lo schema del progetto; e, per tali ragioni, come componente della commissione, salvo ad interpellare gli altri membri della stessa, per concordare una decisione comune, richiama l'articolo 90 del regolamento della Camera dei deputati, il quale stabilisce che: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta, sarà rinviata all'indomani quando lo

chiedano il Governo o la commissione competente o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento ».

Afferma quindi che, di fronte alla presentazione di emendamenti che sovvertono lo schema elaborato dalla commissione, è opportuno che la commissione presenti una relazione scritta, per dar modo ai deputati di procedere ad una discussione seria e costruttiva. (*Proteste e interruzioni*)

PRESIDENTE rilevato che sono stati annunciati parecchi emendamenti e articoli aggiuntivi, compresi quelli dell'Assessore della agricoltura, che sovvertono sia il disegno di legge originario che quello presentato dalla commissione, propone che, accedendo al punto di vista dell'on. Starrabba di Giardinelli, la discussione sia rinviata ad altra seduta (*Proteste vivissime - Discussione animata nell'aula*)

CRISTALDI fa rilevare che la richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge in discussione risale al 21 giugno e che la commissione legislativa si è voluta attardare in discussioni assolutamente inconcepibili, di competenza, prima, di ordine generale, poi, perdendo un tempo prezioso. Richiama, peraltro, l'attenzione della Assemblea sul fatto che, se si dovesse votare in una sola volta l'intero progetto di legge, sarebbe giustificata la preoccupazione manifestata dagli oratori che lo hanno preceduto per la mancanza di elementi di giudizio sulla portata, sulla tecnica, sui modi di applicazione della legge proposta. Poichè, invece, si tratta di discuterla articolo per articolo, ritiene che non ci sia alcun motivo di rinvio, specialmente in considerazione del fatto che egli intende presentare, come emendamento al testo proposto dalla commissione, un articolo, che faceva parte del progetto di iniziativa parlamentare, già da tempo noto all'Assemblea.

Propone, pertanto, che si proceda alla discussione dello articolo 1 che è stato soppresso dalla commissione legislativa. (*Proteste e interruzioni*)

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, obietta che prima devono essere discusse le proposte elaborate dalla commissione. (*Vive proteste dalla sinistra*)

CRISTALDI, rilevato che il suo emendamento è volto al mantenimento di un articolo del progetto parlamentare, ritiene che l'opposizione manifestata da taluni settori dell'Assemblea a che la discussione sia continuata, sia inizio di mala fede. (*Vivaci proteste dai banchi della destra*)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ribadisce la necessità dei due articoli aggiuntivi da lui proposti, per colmare una evidente lacuna del testo di legge proposto dalla commissione, la quale non ha tenuto presente che il D.L. 1 aprile 1947, n. 277, limita nel tempo la possibilità di presentare ricorsi per la revisione dei canoni, per cui è indispensabile prorogare il termine da esso fissato, precisando altresì che la possibilità di tale revisione è estesa anche ai contratti di affitto che erano stati esclusi dall'applicazione del decreto stesso.

COLAJANNI POMPEO insiste perchè si inizi la discussione sugli articoli del disegno di legge presentato dalla commissione legislativa, rilevando che gli articoli aggiuntivi testè proposti devono essere discussi successivamente.

AUSIELLO dopo aver rilevato, per mozione di ordine, che spesso, per questioni di procedura, viene citato qualche articolo del regolamento della Camera dei deputati, chiede che questo venga distribuito alla Assemblea con l'aggiunta dello stralcio del regolamento interno già approvato.

PRESIDENTE assicura l'on. Ausiello che la sua richiesta sarà presa in considerazione, ricordando peraltro che una copia del regolamento è già stata distribuita ai deputati.

CACOPARDO, per mozione d'ordine, osserva che, per rinviare al giorno successivo la discussione degli emendamenti proposti nell'odierna seduta, occorrerebbe una formale richiesta del Governo, della commissione o di dieci deputati.

PRESIDENTE precisa che, essendo stati gli articoli aggiuntivi annunziati, ma non presentati, non ritiene che si possa applicare l'articolo 90 del regolamento. Invita, pertanto, l'Assemblea a proseguire nella discussione generale del progetto di legge in esame.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, riferendosi a quanto sostenuto dall'on. Cristaldi circa il premio di coltivazione concesso da tre anni, osserva che in realtà si tratta di un indennizzo per maggiori spese culturali. Ricorda, a tal proposito, che nel 1944 il Ministro Gullo ritenne opportuno distinguere il prezzo del grano in due parti: l'una, da attribuirsi al suo prezzo effettivo; l'altra, come premio per i coltivatori. Tale decreto, però, come è già stato rilevato dall'on. La Loggia, fu ritenuto incostituzionale dalla Cassazione. In effetti, il Ministro Gullo si era preoccupato della situazione in cui si trovavano i coltivatori, i quali, a causa della mancanza di

concime, avevano ricavato una resa unitaria molto bassa, e aveva cercato di concedere loro, sotto forma di premio di coltivazione, un indennizzo di 5 lire per ogni chilo di frumento prodotto. Ricorda che l'anno scorso si ritenne opportuno prendere un provvedimento simile, riducendo i canoni di affitto in favore dei coltivatori diretti, poichè, evidentemente, le spese culturali sono indipendenti dalla resa. Se, ad esempio, la coltivazione di un ettaro di terreno importa una spesa di 20 mila lire, dovendosi dividere tale somma per la quantità di grano prodotto, il prezzo effettivo del grano, in caso di bassa resa unitaria, deve esser maggiorato di un indennizzo atto a compensare i lavoratori per le spese di coltivazione affrontate.

Osserva che anche per l'anno in corso, col provvedimento legislativo già approvato su proposta del Ministro Segni, si consente agli affittuari di godere della riduzione del 30% nel pagamento dei canoni ragguagliati al prezzo del grano. La commissione è stata unanime nell'accogliere tale trattamento particolare, nonostante i sacrifici che ne conseguono per i proprietari, i quali, a causa delle recenti maggiorate pressioni fiscali, non sarebbero in grado di sostenerli. Tale riduzione è, dunque, da considerarsi come un indennizzo concesso ai coltivatori diretti per le maggiori spese affrontate nella coltivazione, in base all'andamento sfavorevole dell'annata agraria.

Dichiara, peraltro, che l'andamento stagionale nelle altre regioni d'Italia è stato peggiore che in Sicilia, come è stato confermato dall'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura; per cui non stima necessario che tale indennizzo debba essere maggiore, nella regione, del 30% stabilito in sede nazionale. Tale criterio è stato seguito dalla commissione, nel confermare per la Sicilia il provvedimento preso, a tal riguardo, dal Governo centrale.

CRISTALDI, rileva che uno speciale provvedimento sarebbe giustificato dalla siccità; per cui i lavoratori avrebbero diritto a chiedere uno speciale risarcimento per il danno conseguentemente subito.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, ribatte che la siccità è stato un fenomeno generale in tutta Italia.

GERMANA, quale segretario della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione, rileva che la mancanza di una relazione scritta non è da imputarsi a negligenza del relatore poichè, oltre ad essere stato nominato soltanto la sera precedente, non ha potuto consultare il resoconto stenografico della riunione della commissione stessa, la quale

ha terminato i suoi estenuanti lavori a tarda ora. Presenta, quindi, anche nell'intento di conciliare le opposte esigenze, il seguente ordine del giorno:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

considerato che in mancanza di una relazione scritta sul progetto relativo alla riduzione degli estagii, presentato dalla Commissione per l'agricoltura, non è possibile, allo stato, passare alla discussione;

Delibera

di sospendere la discussione sul progetto

Ed invita

il Governo ad emettere immediatamente, in virtù dei poteri che a tale oggetto espressamente gli delega, un decreto che sospenda fino alla emanazione della legge, i termini di pagamento degli estagii relativi a locazioni di fondi rustici a privati ed a cooperative ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che il Governo si trova nella impossibilità di emettere un decreto del tenore di quello richiesto dall'ordine del giorno, dato che tra i poteri delegatigli dall'Assemblea non è compresa la materia dell'agricoltura.

Inoltre, anche se il Governo ne avesse la facoltà, il decreto da emettere dovrebbe essere sottoposto al visto del commissario del Governo centrale nella Regione; per cui, praticamente, si incorrerebbe in una cospicua perdita di tempo, pregiudizievole per il fine che si vuole perseguire. Osserva, dunque, che, per rendere possibile la emissione del decreto si dovrebbe integrare la legge 1 luglio 1947 « Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » con altra legge, onde aggiungere alle materie, di cui all'art. 2 della precedente, quella dell'agricoltura.

GERMANA, ritenendo esatta la osservazione del Presidente della Regione, propone il seguente emendamento all'ordine del giorno già presentato: « in virtù dei poteri che a tal uopo e per l'oggetto specifico oggi stesso gli delega ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, dichiara che il Governo è disposto ad emettere la legge non appena ne abbia avuto i poteri. Fa notare, però, che la legge diventa esecutiva dopo 8 giorni.

Propone, quindi, che venga presentata una mozione, con la quale si chieda che venga concessa al Governo un'ulteriore delega di poteri e si dia la possibilità all'Assemblea di deliberare che, dopo la lettera *d*) nella legge 1 luglio 1947 precedentemente citata, si aggiunga la lettera *e*) « agricoltura ».

Fa notare, infine, l'urgenza di una tale de-

liberazione, dato che un ulteriore ritardo potrebbe causare disordini.

BORSELLINO CASTELLANA osserva che, per concedere al Governo i poteri di prorogare i termini, sia necessario stabilire preventivamente il limite di tale proroga, senza il quale la delega non sarebbe valida.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ritiene, che una semplice mozione, sia pure approvata all'unanimità, non possa dare al Governo una potestà delegata, ma che sia necessaria all'uopo una nuova legge, sia pure di un unico articolo, nel senso proposto dal Presidente della Regione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, condividendo l'opinione dell'on. La Loggia, osserva che l'Assemblea stessa potrebbe votare una legge che proroghi i termini stabiliti dal D.L. C.P.S. 1 aprile 1947.

PRESIDENTE sospende la seduta ed invita i capi dei gruppi parlamentari a riunirsi nel suo gabinetto per concordare la migliore soluzione della questione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25 è ripresa alle ore 12,50).

Preso in considerazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Proroga dei termini per il pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici".

PRESIDENTE comunica che gli on.li Montalbano e Germana a seguito degli accordi presi tra i vari gruppi parlamentari, durante la sospensione della seduta, d'intesa col Governo, hanno presentato la seguente proposta di legge, per la quale chiedono sia adottata la procedura delle tre letture, in via urgentissima:

« Art. unico. — Il pagamento dei canoni di affitto in cereali soggetti a conferimento agli ammassi e di quelli ragguagliati in denaro con riferimento ai prezzi dei medesimi dovuti in corrispettivo di locazione di fondi rustici è sospeso fino al giorno 30 settembre 1947, semprechè prima di tale data non intervenga una legge che regoli la materia.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione ».

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, la presa in considerazione della proposta di legge testè annunziata.

(E' approvata)

Propone, poi, di accogliere, in considerazione degli scopi che la legge presentata si

prefigge e' dell'accordo al riguardo raggiunto dai vari gruppi, la richiesta per l'adozione della procedura delle tre letture in via urgentissima.

Mette, quindi, la richiesta ai voti per alzata e seduta.

(E' approvato all'unanimità)

Discussione del disegno di legge: "Proroga dei termini per il pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici",

PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge, ed invita il segretario a procedere alla prima lettura.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesta la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla seconda lettura.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'articolo unico, di cui consta il disegno di legge.

PRESIDENTE, non essendovi osservazioni, pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo unico del disegno di legge.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla terza lettura.

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti, per scrutinio segreto, il disegno di legge nel suo complesso.

BENEVENTANO, segretario, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati: Adorno Domenico - Alessi - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cucopardo - Caltabiano - Colajanni Pompeo - Costa - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - Di Cara - Drago - Ferrara - Finocchiaro Aprile - Gentile - Germanà - Guarnerio - Gugino - La Loggia - Landolina - Leo Marchesano - Lo Presti Concetto - Lo Presti P. Paolo - Luna - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mincio - Monastero - Mondello - Montemugno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restino - Ricca - Romano Fedele - Russo - Santenza Pietro - Scifo - Starrabba di Giardinetti - Taormina - Verducci Paola.

(I segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti	57
Favorevoli	55
Contrari	2

(Il disegno di legge è approvato)

Sui lavori delle commissioni legislative

PRESIDENTE, in considerazione che la legge testè approvata consente di esaminare con la dovuta ponderazione il disegno di legge sulla riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici, la cui discussione ha avuto inizio nella seduta odierna, propone che il relativo progetto presentato dalla Commissione legislativa, sia rinviato alla stessa, con la raccomandazione di presentare una relazione scritta almeno 4 giorni prima della ripresa dei lavori parlamentari, in modo che essa possa essere tempestivamente distribuita a tutti i deputati.

(Così resta stabilito)

La seduta termina alle ore 13,15

La seduta è rinviata a martedì 26 agosto alle ore 18 col seguente

Ordine del giorno

1. — Comunicazioni all'Assemblea;
2. — Proposta di legge di iniziativa parlamentare: *Pantaleone, Cristaldi, etc.*: « Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative » (6);
3. — Proposta di legge di iniziativa governativa: « Norme transitorie per l'applicazione del D.L.C.P.S. 6.9.1946, n. 89 » (24);
4. — Svolgimento di 4 mozioni;
5. — Interrogazioni;
6. — Svolgimento di 3 interpellanze;
7. — Presa in considerazione di proposta di legge d'iniziativa parlamentare: *Castrogiovanni, Gullo Concetto*: « Posizione giuridica dei professori universitari nominati in Sicilia dal Governo militare alleato » (22);
8. — Nomina dei membri dell'Alta Corte;
9. — Nomina di un Assessore effettivo.